

Documento informativo di sintesi relativo alla valutazione delle conoscenze e competenze del personale addetto ai servizi di informazione e consulenza finanziaria e alla sua formazione.

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e dalla relativa normativa attuativa in relazione alla valutazione delle conoscenze e competenze del personale coinvolto nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o nella fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori (di seguito “servizi pertinenti”), il Banco delle Tre Venezie S.p.A. (di seguito il “Banco”) è tenuta ad assicurare che il proprio personale, in funzione della portata e del livello dei servizi pertinenti che vengono forniti, posseda i livelli di conoscenze e competenze necessari per adempiere ai propri obblighi.

Di seguito si riportano i criteri adottati dal Banco al fine di verificare e valutare la conformità del proprio personale agli Orientamenti ESMA in materia (Guidelines for the Assessment of Knowledge and Competence del 17.12.2015) e al Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15.02.2018.

Valutazione delle conoscenze e competenze del personale

Il Banco, anche al fine di pianificare le attività da porre in essere per conformarsi ai requisiti normativi, effettua e aggiorna nel tempo la mappatura del proprio personale. In particolare, il Banco rileva il possesso delle necessarie conoscenze e competenze del personale che presta i servizi pertinenti **1)** fornire informazioni; **2)** prestare consulenza, verificando l’esistenza dei requisiti previsti dalla normativa in termini di “qualifica idonea” ed “esperienza adeguata”.

1) Requisiti necessari per fornire informazioni (ai sensi dell’art 79)

L’esperienza professionale richiesta deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

Al fine di fornire informazioni, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:

- a) Iscrizione, anche di diritto, all’ albo di cui all’ articolo 31 del Testo Unico Finanza (consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) o superamento dell’esame previsto ai fini di tale iscrizione - almeno 6 mesi di esperienza professionale;
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie o titolo di studio estero equipollente - almeno 6 mesi di esperienza professionale;
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera *b)* o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post-lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell’Unione Europea - almeno 6 mesi di esperienza professionale;
- d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera *b)*, o titolo di studio equipollente - almeno 1 anno di esperienza professionale;
- e) diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale - almeno 2 anni di esperienza professionale.

L’esperienza professionale richiesta, ai sensi del comma 2 dell’art. 79, deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate al punto 17 degli Orientamenti ESMA/2015/1886.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e), il requisito dell’esperienza professionale può essere dimezzato qualora l’interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-

finanziario oppure attestati di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

2) Requisiti necessari per prestare la consulenza in materia di investimenti (ai sensi dell'art.80)

L'esperienza professionale richiesta deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

Al fine di prestare consulenza, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza ed esperienza:

- a) Iscrizione, anche di diritto, all' albo di cui all' articolo 31 del Testo Unico Finanza (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione - almeno 12 mesi di esperienza professionale;
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie o titolo di studio estero equipollente - almeno 12 mesi di esperienza professionale;
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera *b*), o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post-lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione Europea - almeno 12 mesi di esperienza professionale;
- d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera *b*), o titolo di studio estero equipollente - almeno 2 anni di esperienza professionale;
- e) diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale - almeno 4 anni di esperienza professionale.

L'esperienza professionale richiesta ai sensi dell'art 80 deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

Nei casi indicati alle lettere a) ,b) d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea ; nei casi indicati alle lettere d) ed e) , il requisito dell'esperienza professionale può essere anche dimezzato qualora l'interessato attestati di aver acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico pratiche nelle materie individuate al punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

Esperienza Lavorativa (ai sensi degli articoli 79 e 80)

L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di fornire informazioni o consulenza ai clienti è maturata nel decennio precedente l'inizio di tale attività. Almeno la metà di tale esperienza lavorativa deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza documentati, anche maturati presso più intermediari.

I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza se:

A) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007,

B) in assenza di requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente ed adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l'1 novembre 2007 ed il 2 gennaio 2018. L'esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei 10 anni.

Gli intermediari verificano ed assicurano che i membri del personale che si trovano nelle condizioni di cui sopra abbiano un adeguato livello di conoscenza teorico-pratica delle materie individuate ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

Gli intermediari nell'assolvere al compito di assicurare che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per svolgere le attività di cui sopra sono tenuti a garantire che i membri del personale mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione.

Supervisione del personale

Il personale che non ha acquisito una qualifica idonea e/o un'esperienza adeguata ai fini della prestazione dei servizi pertinenti può fornire tali servizi unicamente sotto supervisione per un periodo massimo di quattro anni.

Se entro il termine del periodo massimo di supervisione il personale non ottiene l'ulteriore qualifica richiesta per dimostrare il possesso delle conoscenze e competenze, non può prestare i servizi pertinenti.

Il Banco assicura che il supervisore possieda le conoscenze e competenze richieste dagli Orientamenti ESMA e le abilità e risorse necessarie per espletare il compito di supervisore.

Revisione periodica delle conoscenze e competenze del personale

Il Banco conduce, con frequenza almeno annuale, una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione del personale, nonché una valutazione dell'evoluzione del quadro normativo e adotta misure necessarie per ottemperare a tali requisiti.

A fronte della revisione effettuata, il Banco implementa un adeguato percorso di sviluppo professionale nel continuo per il personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti.

In particolare, il Banco verifica, almeno annualmente, che il piano formativo del personale sia coerente con l'evoluzione del quadro normativo e con l'eventuale aggiornamento dell'offerta dei prodotti di investimento del Banco.

A tal fine, il Banco prevede un'attività di formazione che include una valutazione finale delle conoscenze e competenze acquisite.